



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

**DECRETO N. 737 DEL 11/07/2024
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: A.D. E ALTRI/ASST MANTOVA - SENTENZA N. 56/2024 DEL 26.4.2024
DEL TRIBUNALE DI MANTOVA - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Pajolo 10 - 46100 Mantova | www.asst-mantova.it

Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- in data 10.01.2023 i dipendenti A.D., B.T., B.G., B.M., B.S.E., C.G., C.M., C.F., C.D., C.F., C.M.I., D.T.F., F.M., G.C., G.K., M.Y., M.C., M.V., M.G., P.D., P.N., P.R., R.S., R.F., S.G., S.A., S.E., S.M., S.F., T.M., T.F., T.V.A. e T.A. presentavano ricorso ex art. 414 c.p.c. presso il Tribunale di Mantova – Sezione Lavoro - al fine di sentire accertare e dichiarare:
 - *"la mancata fruizione, da parte degli stessi, nei turni notturni, domenicali e festivi, del servizio mensa aziendale, a far data dal mese di febbraio 2017 ad oggi, come da documentazione depositata in atti;*
 - *la mancata erogazione di modalità sostitutiva del servizio mensa nei turni notturni, nelle giornate della domenica e nei giorni festivi, a far data dal mese di febbraio 2017 ad oggi;*
 - *il diritto di ciascuno dei ricorrenti alla fruizione della mensa o, in mancanza, alla fruizione di modalità alternative del servizio mensa, per ogni turno di lavoro notturno, domenicale e festivo reso a far data dai cinque anni antecedenti le rispettive istanze di messa in mora ad oggi;*
 - *condannare l'ASST di Mantova, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni subiti, da ciascun ricorrente per la mancata fruizione del servizio mensa o di una modalità alternativa, per ogni turno di lavoro effettivamente reso con orario di lavoro eccedente le sei ore giornaliere, limitatamente ai turni resi in orario notturno, nelle giornate della domenica e nei giorni festivi, a far data dai cinque anni antecedenti le rispettive istanze di diffida e messa in mora fino al saldo, assumendo a parametro l'80% dell'importo di euro 5,16 per ciascun turno di lavoro, come da conteggi versati in atti;*
 - *condannare l'ASST di Mantova, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno in favore di ciascuno dei ricorrenti, per la mancata fruizione del servizio mensa e delle modalità sostitutive dell'erogazione dei buoni pasto, in ogni turno effettivamente prestato, con orario superiore alle sei ore, limitatamente ai turni notturni, domenicali e festivi, con i criteri indicati in ricorso, per il periodo successivo a quello oggetto dei rispettivi conteggi per ognuno di essi elaborati, e fino alla data di deposito del ricorso";*
- in data 26.04.2024, veniva pubblicata la Sentenza n. 56/2024, con la quale il Tribunale di Mantova:
 - *"accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alla fruizione della mensa o, in mancanza, alla fruizione di modalità alternative del servizio mensa, per ogni turno di lavoro notturno, domenicale e festivo e, per l'effetto, condanna l'ASST di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei seguenti importi in favore di ciascuno dei ricorrenti: A.: € 511,87; B.: € 1.048,31; B.: € 1.481,95; B.: € 1.680,00; B.: € 1.626,43; C.: € 2.035,10; C.: € 1.349,85 ; C.: € 1.353,98; C.: € 1.159,68; C.: € 449,52; C.: € 1.106,30; D. T.: € 920,54; F.: € 1.209,50; G.: € 1.523,20; G.: €: 437,68; M.: €*

511,87; M.: € 1.184,73; M.: € 809,00; M.: € 1.548,00; P.: € 1.036,12; P.: € 1.663,58; P.: € 1.700,73; R.: € 1.308,57; R.: € 1.700,73; S.: € 1.671,84; S.: € 842,11; S.: € 462,23; S.: € 726,52; S.: € 1.746,14; T.: € 1.226,00; T.: € 813,21; T.: € 317,77; T.: € 986,59, oltre interessi legali dal dovuto al saldo”;

- “condanna l’ASST di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, al riconoscimento in favore dei ricorrenti del diritto alla fruizione della mensa o, in mancanza, alla fruizione, con gli stessi criteri indicati in ricorso, di modalità alternative del servizio mensa per ogni turno di lavoro notturno, domenicale e festivo eccedente le sei ore, svolto nel periodo successivo a quello considerato in ciascuno dei conteggi prodotti, fino alla data del deposito del ricorso”;

- “condanna l’ASST di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per onorario e € 259,00 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, C.A. e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario”;

CONSIDERATO che ASST di Mantova ha proposto ricorso in appello innanzi alla Corte d’Appello di Brescia, al fine di ottenere la riforma della predetta Sentenza, affidando, con Decreto n. 520 del 23.05.2024, l’incarico di rappresentare e difendere l’Azienda nell’instaurando giudizio, anche disgiuntamente tra loro, all’Avv. Alessandro Asaro, legale iscritto nell’elenco degli avvocati fiduciari dell’Ente, e all’Avv. Annalisa Pulica, dell’Avvocatura interna;

VALUTATO, nelle more della definizione del giudizio instaurato innanzi alla Corte d’Appello di Brescia, di autorizzare l’esecuzione della Sentenza n. 56/2024 del Tribunale di Mantova, disponendo il pagamento della somma complessiva di € 53.891,98, con la seguente suddivisione:

- € 46.337,38, comprensivi di interessi legali, così ripartiti:
 - € 713,03 a favore di A.D.;
 - € 1.102,51 a favore di B.T.;
 - € 2.056,18 a favore di B.G.;
 - € 1.993,90 a favore di B.M.;
 - € 1.919,38 a favore di B.S.E.;
 - € 2.251,02 a favore di C.G.;
 - € 1.612,61 a favore di C.M.;
 - € 1.674,79 a favore di C.F.;
 - € 1.467,22 a favore di C.D.;
 - € 729,18 a favore di C.F.;
 - € 1.326,57 a favore di C.M.I.;
 - € 924,45 a favore di D.T.F.;
 - € 1.421,91 a favore di F.M.;
 - € 1.898,62 a favore di G.C.;
 - € 667,54 a favore di G.K.;

- € 775,21 a favore di M.Y.;
- € 1.301,69 a favore di M.C.;
- € 1.102,62 a favore di M.V.;
- € 1.906,94 a favore di M.G.;
- € 1.231,22 a favore di P.D.;
- € 1.960,83 a favore di P.N.;
- € 1.861,34 a favore di P.R.;
- € 1.629,19 a favore di R.S.;
- € 1.948,39 a favore di R.F.;
- € 1.799,16 a favore di S.G.;
- € 1.102,71 a favore di S.A.;
- € 464,19 a favore di S.E.;
- € 1.040,52 a favore di S.M.;
- € 2.076,90 a favore di S.F.;
- € 1.558,70 a favore di T.M.;
- € 1.173,18 a favore di T.F.;
- € 472,51 a favore di T.V.A.;
- € 1.173,18 a favore di T.A.;
- € 7.554,60 a favore dell'Avv. Domenico De Angelis, quale somma dovuta a titolo di spese di lite, così calcolata:
 - € 5.000,00 per onorario;
 - € 2.295,60 per oneri ed accessori di legge;
 - € 259,00 per spese;

VISTO il prospetto riepilogativo delle somme dovute ai ricorrenti e al loro legale, conservato in atti;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PULICA ANNALISA Direttore della Struttura AVVOCATURA, e da PULICA ANNALISA, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Risorse Economico Finanziarie attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione della Sentenza n. 56/2024 del 26.04.2024 del Tribunale di Mantova, disponendo il pagamento della somma complessiva di € 53.891,98, con la seguente suddivisione:
 - € 46.337,38, comprensivi di interessi legali, così ripartiti:
 - € 713,03 a favore di A.D.;
 - € 1.102,51 a favore di B.T.;
 - € 2.056,18 a favore di B.G.;
 - € 1.993,90 a favore di B.M.;
 - € 1.919,38 a favore di B.S.E.;
 - € 2.251,02 a favore di C.G.;
 - € 1.612,61 a favore di C.M.;
 - € 1.674,79 a favore di C.F.;
 - € 1.467,22 a favore di C.D.;
 - € 729,18 a favore di C.F.;
 - € 1.326,57 a favore di C.M.I.;
 - € 924,45 a favore di D.T.F.;
 - € 1.421,91 a favore di F.M.;
 - € 1.898,62 a favore di G.C.;
 - € 667,54 a favore di G.K.;
 - € 775,21 a favore di M.Y.;
 - € 1.301,69 a favore di M.C.;
 - € 1.102,62 a favore di M.V.;
 - € 1.906,94 a favore di M.G.;
 - € 1.231,22 a favore di P.D.;
 - € 1.960,83 a favore di P.N.;
 - € 1.861,34 a favore di P.R.;
 - € 1.629,19 a favore di R.S.;
 - € 1.948,39 a favore di R.F.;
 - € 1.799,16 a favore di S.G.;
 - € 1.102,71 a favore di S.A.;
 - € 464,19 a favore di S.E.;
 - € 1.040,52 a favore di S.M.;
 - € 2.076,90 a favore di S.F.;
 - € 1.558,70 a favore di T.M.;
 - € 1.173,18 a favore di T.F.;
 - € 472,51 a favore di T.V.A.;
 - € 1.173,18 a favore di T.A.;
 - € 7.554,60 a favore dell'Avv. Domenico De Angelis, quale somma dovuta a titolo di spese di lite, così calcolata:

-
- € 5.000,00 per onorario;
 - € 2.295,60 per oneri ed accessori di legge;
 - € 259,00 per spese;

3. di imputare la somma complessiva di € 53.891,98 sul conto patrimoniale 52201016 "Fondo rischi Futuri" del bilancio 2024;
4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

AVALDI GUIDO
LORENZONI MARIANNA
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)